

### R01 - REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

#### Premessa

(requisiti per l'iscrizione ad A.I.S.E.)

Per l'iscrizione a socio sono necessari i seguenti requisiti:

- a. essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;
- b. godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c. non avere riportato condanna o pene;
- d. possedere il titolo di studio della classe appartenente alle Lauree Magistrali in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate" (LM-67) o titolo equipollente.

#### Articolo 1

(Definizione)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure per l'iscrizione dei singoli professionisti ad A.I.S.E. ed il rilascio dell'attestato di qualità ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013.

#### Articolo 2

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di iscrizione (modulo M01) deve essere inviata dall'aspirante socio all'attenzione del Consiglio di Presidenza Nazionale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. L'invio della domanda da parte dell'aspirante socio prevede, da parte dello stesso: l'accettazione dello Statuto dell'Associazione in ogni sua parte; l'accettazione del Codice Deontologico dell'Associazione; il versamento della quota sociale così come definito dal regolamento R02; la presa visione integrale e l'accettazione dei regolamenti interni dell'associazione, la presa visione della Legge 4/2013.

#### Articolo 3

(Istruzione della domanda)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a verificare la correttezza formale della domanda nonché l'aderenza ai requisiti minimi così come definiti dall'art. 6 dello Statuto. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, in caso di documentazione non completa, provvede a richiedere all'aspirante socio la documentazione mancante.

A.I.S.E.				Regolamento R01			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	05/03/2016	Indice Revisione	2	Pagina	1 di 3

### Articolo 4

(Iscrizione e rilascio dell'attestato di qualità)

1. Sulla base dell'analisi dei titoli il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a formalizzare l'iscrizione del socio ed a rilasciare l'attestato di qualità ai sensi dell'art. 7 della L. 4/2013. Al primo anno di iscrizione l'attestato di qualità certificherà il conseguimento della laurea magistrale in "Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate" (LM-67) o titolo equipollente, come da articolo 6 comma 3 dello Statuto di A.I.S.E..

### Articolo 5

(Validità dell'attestato)

1. L'attestato di qualità ha validità triennale e deve essere rinnovato a cura dell'iscritto entro 90 giorni dalla sua scadenza. La validità dell'attestato viene calcolata sulla base dell'annualità solare, indipendentemente dal giorno e dal mese di rilascio dello stesso.

### Articolo 6

(Sospensione dell'attestato)

1. L'attestato di qualità può essere sospeso:
  - a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;
  - b) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio non abbia presentato richiesta di rinnovo;
  - c) nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;
  - d) nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata al rinnovo dell'attestato non sia ritenuta idonea da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale e il socio non abbia inviato al Consiglio di Presidenza Nazionale la documentazione integrativa richiesta dall'organo medesimo entro 30 giorni.
2. La sospensione comporta per l'iscritto: l'obbligo di sospendere l'utilizzo dell'attestato.

### Articolo 7

(Revoca dell'attestato)

1. L'attestato può essere revocato:
  - a) a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti;

A.I.S.E.				Regolamento R01			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	05/03/2016	Indice Revisione	2	Pagina	2 di 3

- b) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo triennale dell'attestato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
  - c) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;
  - d) nel caso in cui l'iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata al rinnovo dell'attestato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;
  - e) quando viene a mancare la qualifica di socio.
2. La revoca comporta per l'iscritto:
- a) la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;
  - b) l'obbligo di sospendere l'utilizzo dell'attestato.

### Articolo 8

(Avviso dei provvedimenti di sospensione e revoca)

- 1. Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali di A.I.S.E..

### Articolo 9

(Rinnovo)

- 1. Il rinnovo della quota associativa viene effettuato tramite bonifico bancario, riportando nella causale "Rinnovo - anno di rinnovo - numero iscrizione - Cognome Nome" (Esempio: "Rinnovo - 2015 - 123 - Rossi Mario") e inviando copia del versamento a [info@ai-se.org](mailto:info@ai-se.org).

### Articolo 10

(Aggiornamento dei dati personali)

- 1. Per comunicare ad A.I.S.E. il cambiamento dei propri dati personali, il socio dovrà compilare ed inviare il modulo M02 all'indirizzo e-mail [info@ai-se.org](mailto:info@ai-se.org).

A.I.S.E.				Regolamento R01			
Data Emissione	09/12/2014	Data Revisione	05/03/2016	Indice Revisione	2	Pagina	3 di 3